

TORNATA DEL 17 GENNAIO 1851

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Lettura del progetto di legge del deputato Borella per soppressione della Compagnia di San Paolo — Seguito della discussione del progetto di legge per un'imposta annuale sui corpi morali e sulle manimorte — Emendamento del deputato Pinelli — Priorità — Osservazioni del proponente, del relatore, e del deputato Cadorna — Reiezione — Emendamento del deputato Polliotti — Nuovo sviluppo — Opposizioni del commissario regio, e del relatore — Proposta di massima del deputato Gastinelli, sostenuta dal deputato Sineo — Opposizioni del relatore della Commissione, e del commissario regio — Reiezioni degli emendamenti dei deputati Polliotti, Michelini, Piccon, Torelli, Bellono, Farina Paolo, e Sappa — Emendamento del deputato Bertolini — Reiezione — Emendamento del deputato Valerio Lorenzo in favore degli asili d'infanzia — Parole in appoggio del ministro di marina, agricoltura e commercio — Sotto-emendamento del deputato Michelini — Osservazioni del commissario regio — Definizioni del deputato Pinelli — Opposizione del deputato Franchi — Nuovi emendamenti dei deputati Brignone, e Pinelli — Approvazione di quest'ultimo — Reiezione dell'emendamento del deputato Brignone, e approvazione di quello del deputato Valerio Lorenzo, e quindi della prima parte dell'articolo primo emendato — Progetto di legge sullo stato degli ufficiali dell'armata di mare.*

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, legge il seguente sunto d'una petizione ultimamente presentata alla Camera.

5364. Il Consiglio delegato della città di Nizza marittima ed i membri della Commissione speciale nominata dal Consiglio generale onde raccogliere tutti i dati che possono riferirsi all'esistenza del porto franco di quella città, frattanto che questa sta preparando un'estesa relazione su tale soggetto, protestano contro l'abolizione di quel porto franco, invocata dalla città di Porto Maurizio, e da altri comuni della provincia di Oneglia, e presentano vari riflessi tendenti a provare come quel porto franco riposi sopra un diritto positivo e non sopra un privilegio.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, metto ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato De Foresta ha la parola.

DE FORESTA. Ho dimandata la parola per osservare che la petizione 5364 della quale si lesse testè il sunto, avendo lo stesso oggetto di quelle sporte dalla città di Porto Maurizio e da alcuni altri comuni relativamente al porto franco di Nizza, pare che dovrebbe essere riferita contemporaneamente ad esse.

Prego perciò la Camera a volerla dichiarare d'urgenza.
(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BORELLA PER LA SOPPRESSIONE DELLA CONGREGAZIONE E DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO.

PRESIDENTE. Il secondo e quinto ufficio hanno ammesso la lettura di una proposta di legge del signor deputato Bo-

rella sulla soppressione della compagnia di San Paolo. Essa è così concepita: (Vedi vol., Documenti, pag. 585.)

Domando al deputato Borella quando intenda svilupparla.

BORELLA. Quando la Camera lo creda.

PRESIDENTE. Vi sono altre leggi all'ordine del giorno, non che altre proposte di deputati da sviluppare: lo porremo pertanto all'ordine del giorno immediatamente dopo queste.

Il signor ministro dei lavori pubblici invia alla Camera duecentocinque esemplari d'una raccolta di documenti relativi alla linea di strada ferrata tra Alessandria ed il ponte sul Po. Questo volume sarà distribuito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA ANNUALE SUI CORPI MO- RALI E SULLE MANIMORTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge d'imposta sui corpi morali e manimorte.

Vari sono gli emendamenti che furono proposti.

Siccome quello presentato dal deputato Pinelli pare che si allontani più di tutti gli altri dal progetto ministeriale, lo porrò pel primo in votazione.

Ne do lettura:

« Art. 1. È imposta una soprattassa di centesimi 50 addizionali alla contribuzione fondiaria che pagano i beni posseduti da corpi morali e manimorte, la cui alienazione è assoggettata dall'articolo 436 del Codice civile all'osservanza di certe forme e regole speciali.

« Art. 2. Sono eccettuati da questa soprattassa gli edifici che servono al collocamento degli uffici d'amministrazione del corpo morale cui lo stabile s'appartiene, od all'esercizio di un pio stabilimento, ed all'abitazione dei parroci.